

Segnalazione certificata d'inizio attività edilizia (SCIA)

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, così come modificato dall'articolo 49 della legge n.122/2010, e della L.R. 19/2001 possono essere realizzati mediante **segnalazione certificata d'inizio attività** con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, i seguenti interventi edilizi:

- a) opere di **manutenzione straordinaria** non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. 380/01 quali interventi strutturali, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici da realizzare in zona A, ecc.;
- b) opere di **restauro e risanamento conservativo**;
- c) **ristrutturazioni edilizie**, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell'edificio preesistente;
- d) interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano **specificamente disciplinati da piani attuativi** che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- e) **sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni** in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi dai suddetti piani attuativi ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
- f) **mutamenti di destinazione d'uso di immobili** o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;
- g) **impianti serricoli** funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla L.R. 8/1995;
- h) **parcheggi** con capienza massima di 300 posti auto, da destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Servizio gestione del territorio e regolazione delle attività economiche della Municipalità territorialmente competente

recapiti:

- Municipalità 1 (Chiaia - San Ferdinando - Posillipo): dott. Sandro Esposito - 081 7951726
- Municipalità 2 (Avvocata - Montecalvario - Mercato - Pendino Porto - San Giuseppe):dott. Claudio Piccirillo-0817950235
- Municipalità 3 (Stella - San Carlo all'Arena): dott. Immacolata Marsella - 081 7952529
- Municipalità 4 (San Lorenzo - Vicaria - Poggioreale - Zona Industriale): dott. Raimondo La Marca - 081 7951342
- Municipalità 5 (Arenella - Vomero): dott. Giuseppe D'Amore - 081 7950153
- Municipalità 6 (Barra- Ponticelli - San Giovanni a Teduccio): dott. Nicola Belardo - 081 7951829
- Municipalità 7 (Miano - San Pietro a Patierno - Secondigliano): dott. Lucio Sisto - 081 7952035
- Municipalità 8 (Chiaiano - Piscinola Marianella - Scampia): dott. Giovanni de Martino - 081 7952127
- Municipalità 9 (Pianura - Soccavo): dott. Elio Tommaso Borghetti - 081 7952326
- Municipalità 10 (Bagnoli - Fuorigrotta): dott. Roberto Suma - 081 7957959

PROCEDIMENTO

Al fine della verifica di conformità della SCIA, il **SUAP invia al dirigente** dell'ufficio competente:

1. l'apposita dichiarazione di segnalazione certificata d'inizio attività (*modello SUAP-SCIA.a*) con asseverazione (*modello SUAP-SCIA.b*) cui allegare i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento;
2. le copie, con relativo elenco, degli atti di assenso acquisiti in relazione alle caratteristiche dell'intervento da eseguire, oppure nei casi previsti dalla legge le autocertificazioni, le attestazioni e le asseverazioni o le certificazioni sostitutive.

L'ufficio competente, accertati i requisiti e i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1 della legge 241/90, così come modificato dall'articolo 49 della legge n.122/10, comunica al SUAP gli **esiti della verifica** ovvero se la stessa risulta conforme, conformabile, improcedibile o irricevibile.

Il SUAP **entro il termine di sessanta giorni** dal ricevimento della dichiarazione unica, **adotta motivati provvedimenti** di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Comunque è fatto salvo il potere del SUAP di assumere **determinazioni in via di autotutela**, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, il

SUAP, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, può sempre adottare i provvedimenti indicati.

Decorso il termine di sessanta giorni per l'adozione dei provvedimenti di divieto, all'amministrazione è **consentito intervenire solo in presenza del pericolo** di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un **certificato di collaudo finale**, con allegata la relativa documentazione prevista per il tipo d'intervento realizzato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto di cui alla dichiarazione autocertificata unica. Contestualmente invia ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. Tale certificato con la relativa documentazione va inviato dal SUAP all'ufficio competente.

ONERI

Contributo di costruzione -oneri di urbanizzazione e costo di costruzione- se dovuto (Delibera GC n.1886 del 20 novembre 2009)

Diritti di segreteria per le pratiche edilizie (Delibera GC n.1887 del 20 novembre 2009)

EFFICACIA DEL TITOLO

L'attività oggetto della segnalazione certificata può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione autocertificata unica e comunque entro un anno dalla data di decorrenza di tale termine. Quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Legge 241/90. Norme sul procedimento amministrativo

D.P.R. 380/01. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

D.Lgs. 192/05. Norme in materia di rendimento energetico nell'edilizia

D.Lgs. 81/08. Norme tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

D.M. 37/08. Norme in materia di sicurezza degli impianti installati

Legge 818/84. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Normativa regionale

L.R. 19/2001. Norme in materia di procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Disciplina comunale

Regolamento edilizio approvato con decreto dell'A.P. n.604 del 6 agosto 1999 così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004

Variante per la zona occidentale, approvata con Decreto del P.G.R. n.4741 del 15 aprile 1998

Variante generale al P.R.G., approvata con Decreto del P.G.R. n.323 del 11 giugno 2004

Piani urbanistici attuativi approvati con delibera di Giunta Comunale

Piano di zonizzazione acustica, approvato con deliberazione del C.C. n.204 del 21 dicembre 2001